



# COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE

PROVINCIA DI CASERTA

## Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del regolamento comunale per l'assunzione della  
tassa di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani interni.

L'anno millenovecento ttantaotto

il giorno ventotto del mese di aprile

alle ore 18.00 nella solita sala delle riunioni.

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

- 1) MACIARIELLO ALFONSO
- 2) MERCONE ARCANGELO
- 3) VITO PASQUALINO
- 4) COPPETA ALESSANDRO
- 5) LAURENZA GIOVANNI
- 6) D'ANTICO GIUSEPPE
- 7) LAURENZA GINO
- 8) DE BIASIO ATTILIO
- 9) CAMMUSO GIUSEPPE
- 10) LAURENZA VINCENZO
- 11) ZANNI AMEDEO
- 12) MONTANARO ORESTE
- 13) PAGLIARO SILVESTRO
- 14) CIFONE ANGELO
- 15) CIFONE GIUSEPPE

Presenti	Assenti
si	
si	
si	
si	
si	
	si
si	
	si
	si
	si
si	
si	
	si
	si
	si

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott. Antonio Bonacci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MACIARIELLO ALFONSO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 16 del D.L. 2/5/1987 n. 167 che recita testualmente: "I Comuni che non abbiano provveduto l'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 31 maggio 1987 con effetto dall'anno 1987";

Rilevato che, sempre ai sensi del D.L. 2/5/1987, n. 167, la copertura per il costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della Cassa, non può essere inferiore al 40% e che l'omologazione del Ministero delle Finanze prevista dall'art. 270 del T.U. per la Finanza Locale, approvato R.D. 14/9/1931, n. 1175, come modificato dall'art. 21 del D.P.R. 10.9.1982, n. 915, non condiziona le esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa;

Vista la delibera consiliare n. 44 adottata in data odierna con la quale è stato approvato il regolamento di organizzazione dal lato tecnico ed igienico-sanitario del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi;

Ritenuto dover adottare il regolamento riguardante l'istituzione della relativa tassa di cui alla legge 20.3.1941, n. 366 e al D.L. 2.5/1987, n. 167;

Visto lo schema di regolamento predisposto dalla G.M.;

Dato atto che il regolamento riguarda la disciplina e le modalità di applicazione e riscossione del tributo sopra descritto, classificando i locali soggetti alla tassa e istituendo casi di esenzione e riduzione;

Ritenuto dover procedere alla sua approvazione;

A voti unanimi

### DELIBERA

Approvare, come approva, l'unito regolamento comunale per l'applicazione della tassa per il servizio di raccolta e trasporto delle immondizie e in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti che si compone di n. 21 articoli che forma parte integrante del presente atto.

Dare atto che il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani viene svolto in maniera non continua, la solo in determinati giorni della settimana in quanto vi è un unico netturbino con un solo motocarro mentre in il Comune è costituita da n. 3 frazioni distanti parecchi chilometri l'una dall'altra.-

COMUNE di ROCCHETTA e CROCE  
Provincia di Caserta

REGOLAMENTO  
per l'applicazione della tassa per la  
raccolta ed il trasporto di  
**rifiuti urbani interni**

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

*(Istituzione della tassa)*

Ai sensi degli articoli da 268 a 272 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sostituiti con l'art. 27 della legge 20 marzo 1941, n. 366, è istituita in questo Comune la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso edibiti (rifiuti urbani interni).

L'applicazione della tassa, i casi di esenzione e le facilitazioni al riguardo, sotto l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, sono disciplinati dalle norme del presente regolamento.

Art. 2

*(Oggetto della tassa)*

La tassa ha per oggetto il servizio di rimozione dei rifiuti solidi urbani interni, che viene svolto dal Comune, con diritto di privativa, ai sensi del T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 o direttamente o mediante concessione, nelle seguenti zone del territorio comunale:

Art. 3

*(Gestione del Servizio)*

L'esercizio in economia del servizio è retto da apposito regolamento da adottarsi a sensi dell'art. 293 della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di appaltare, con deliberazione dei competenti organi, l'esercizio del servizio in conformità di capitolato da stabilirsi a sensi di legge.

Art. 4

*(Contribuenti)*

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi, oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, anche a lavorazioni industriali, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio, secondo quanto previsto al precedente articolo 2.

Agli effetti dell'applicazione del tributo si considerano locali tutti i vani esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo, purché chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.

È ininfluenza, ai fini dell'applicabilità della tassa, il carattere di ruralità degli immobili, qualora questi siano compresi nelle zone dove il servizio è istituito.

La tassa è dovuta per la sola obiettiva possibilità di usufruire del servizio istituito dal Comune ed a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dell'utilità concreta che esso ne tragga.

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere, mobiliate o meno, comprese in abitazioni da altri abitate non sono assoggettabili al tributo.

Lo stesso trattamento viene riservato a coloro che occupano un intero appartamento per un periodo stagionale.

Nei casi di cui sopra la tassa è dovuta dai soggetti indicati nel 1° comma.

Restano fermi ed impregiudicati gli eventuali patti tra le parti interessate ai fini della traslazione della tassa.

Art. 5

*(Criteri di applicazione - Superficie tassabile)*

La tassa è commisurata alla superficie dei locali serviti ed all'uso cui i medesimi vengono destinati.

La tariffa è stabilita per metro quadrato di superficie dei locali ed in relazione alla loro destinazione.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero del perimetro interno delle aree coperte.

Agli effetti della liquidazione della tassa, le frazioni di superficie pari o superiore a cinquanta centimetri saranno arrotondate per eccesso e quelle inferiori non saranno computate.

#### Art. 6

##### (Classificazione dei locali)

Agli effetti delle aliquote di tassazione, i locali, rispetto all'uso, vengono discriminati in n. ~~4~~ <sup>5</sup> categorie come appresso:

- 1<sup>a</sup> - Locali destinati ad uso abitazione L. 200 al mq.
- 2<sup>a</sup> - Locali destinati ad uffici pubblici, professionali e commerciali (es. Studi notarili e altri uffici) L. 400 al mq.
- 3<sup>a</sup> - Locali destinati ad esercizi commerciali o negozi in genere (es. bar e negozi) L. 400 al mq.
- 4<sup>a</sup> - Locali destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, circoli ed altri istituti o attività L. 200 al mq.

#### Art. 8

##### (Locali su suolo pubblico)

Non sono soggetti al tributo le edicole ed i chioschi di giornali e distributori di benzina ed, in genere, ogni locale per cui è stata al Comune la tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

TITOLO II  
ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 9

*(Denuncia)*

Coloro che, a termini del presente regolamento, siano soggetti alla tassa, devono, entro il termine di trenta giorni da quello di occupazione o conduzione dei locali, farne denuncia alla Amministrazione Comunale.

La denuncia va fatta, di regola, su appositi moduli messi a disposizione degli interessati dal Comune e dovrà contenere nome, cognome, luogo e data di nascita del contribuente, nonché l'abitazione, l'ubicazione dei locali, la loro esatta descrizione, la destinazione e la loro superficie; dovrà, inoltre, contenere la data in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e, nel caso di cambiamento durante l'anno, anche il nome del precedente conduttore.

Di ogni denuncia presentata, l'ufficio comunale rilascerà apposita ricevuta.

Per quanto non contemplato dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 274 e 275 del T.U.F.L. 14-9-1931, n. 1175.

Art. 10

*(Accertamenti d'ufficio)*

L'obbligo della denuncia non esclude gli accertamenti d'ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo.

A tal fine agli incaricati dell'accertamento, deve essere consentito:

- a) l'accesso ai locali al fine di procedere alla loro misurazione;
- b) di esigere dai proprietari dei fabbricati le indicazioni che si riterranno necessarie;
- c) di invitare i contribuenti ed i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

Art. 11

*(Decorrenza)*

La tassa è annuale e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

Art. 12

*(Cessazione e sgravio)*

La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali prima indicati, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

Art. 13

*(Cambiamento di locali)*

Il cambiamento di alloggio o di locali durante il corso dell'anno non dà diritto a variazione della misura della tassa, se non a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia, debitamente accertata.

Art. 14

*(Riscossione)*

La riscossione della tassa si effettua unicamente mediante ruoli nominativi, resi esecutivi a norma di legge.

Art. 15

*(Denuncia di cessazione)*

Ai fini della cancellazione dai ruoli o di eventuale sgravio della tassa, occorre la presentazione di apposita denuncia di cessazione, non essendo produttiva di effetti la generica denuncia di trasferimento anagrafico presentata dal contribuente.

Art. 16

*(Contenzioso)*

Avverso l'accertamento della tassa sono esperibili i ricorsi amministrativi in tutti e tre i gradi consentiti per le imposizioni comunali e cioè in prima istanza alla Commissione comunale, in appello alla G.P.A. e, in ultimo grado, per le sole questioni di legittimità, alla Commissione centrale delle imposte (Sezione tributi locali), salvi, anche, il ricorso al Prefetto, a termini dell'art. 288 del T.U.F.L. ed il ricorso all'Autorità Giudiziaria una volta esaurita la procedura amministrativa, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 285 del citato T.U. e successive modificazioni.

Art. 17

*(Richiamo alle disposizioni di legge)*

Per quanto non previsto dal presente regolamento in materia di accertamento e di riscossione della tassa e di contenzioso, si applicano le disposizioni del T.U.F.L. 14-9-1931, n. 1175, e successive modificazioni.

### TITOLO III

#### ESENZIONI E RIDUZIONI

##### Art. 18

(Esenzioni)

Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli istituti di cura e di prevenzione, pubblici e privati;
- b) gli edifici comunali;
- c) gli edifici adibiti al culto cattolico;
- d) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano purché destinati ad uso esclusivo di abitazione;

##### Art. 19

(Riduzione della tassa)

La tassa si applica in misura ridotta:

- 1) per gli alloggi di tipo popolare, purché destinati ad uso esclusivo di abitazione:
  - a) in ragione del 50 % per quelli che abbiano due vani, oltre i servizi;
  - b) in ragione del 30 % per gli alloggi del tipo suindicato che abbiano tre vani, oltre i servizi;

c) IN RAGIONE DEL 50% PER LE ABITAZIONI APPARTENENTI A SOGGETTI IL CUI NUCLEO FAMILIARE E' RESIDENTE PER INTERO STABILIMENTO ALL'ESTERO INTENDENDOSI COME TALI COLORO CHE RISIEDONO ALL'ESTERO PER UN PERIODO SUPERIORE A 6 (SEI) MESI ALL'ANNO, IL TUTTO CON DECORRENZA DAL ROLLO RELATIVO ALL'ANNO 1989 (VEDI DELIB. DI C.C. N. 44 DEL 28-6-1989)

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20  
(Sanzioni)

Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, si applicano le soprattasse, le pene pecuniarie e le ammende previste dal T.U.F.L. 14-9-1931, n. 1175.

Art. 21  
(Efficacia del presente regolamento)

Il presente regolamento esplicherà la propria efficacia con effetto 1° gennaio 1981

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Alfonso Maciariello

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO

f.to Marccone Arcangelo

f.to Antonio Bonacci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 5 giugno 1987 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni e vi rimarrà fino al 20 giugno 1987

Spedita copia alla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 530/1947 e dell'art. 59 della legge n. 62/1953.

li. 5/6/1987 Prot. N. 1261

Il Segretario Comunale

F.to: Antonio Bonacci

Per copia conforme all'originale rilasciata per uso amministrativo.

Addi, 5 giugno 19 87

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO

REGIONE CAMPANIA

Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo di

accusa ricevuta in data n.

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva essendo stata pubblicata all'albo pretorio dal

ed inviata alla S. P. C. R. C. di che ne ha accusato

con nota N. del

Il Segretario Comunale

Pro: 1030 Reg. 18-6-87

Nell'interesse che con l'applicazione della retroattività tassativa sia coperto per il 87 il 40% del costo del servizio.

Stampa illeggibile e firma